



# CITTA' DI AVIGLIANA

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA N° 209 DEL 18/09/2018

**Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE**

#### IL SINDACO

Considerato che nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Interconnessione Italia -Francia tramite il collegamento HVDC 1200 MW - 320 KV Piossasco Grand'Ile, l'impresa Astaldi S.p.a., a seguito autorizzazione lavori n. 31 rif. ordinanza n. 3403-2018 della Sitaf S.p.a., ha chiuso la SP 589 dei Laghi di Avigliana nel tratto compreso tra la SP 24 e la SS25 e, parzialmente, la rotonda di C.so Europa per le provenienze dalla SS25 Rosta-Rivoli con deviazione del traffico in direzione SP24;

Considerato che a seguito delle suddette modifiche alla viabilità ordinaria si è verificato un importante blocco della circolazione sulla SP24 - tratto compreso tra la rotonda della Variante e l'intersezione con via Almese - con conseguenti e considerevoli difficoltà di accesso ai plessi scolastici presenti su via Drubiaglio, alla zona Industriale di Almese, alle stesse abitazioni di via Moncenisio, con tempi di percorrenza del tratto suddetto compresi tra 45 e 60 minuti;


Considerato che sulla rotonda della SS25, posta al confine tra il territorio di Avigliana e quello di Buttigliera Alta, si immette una strada comunale a senso unico di marcia;

Considerato che sulla suddetta rotonda convoglia il traffico proveniente dalla zona industriale di Avigliana Est, compreso quello della ditta Azimut;

Ritenuto che l'inversione del senso di marcia della strada comunale (sperimentata ieri alla presenza della Polizia Locale) costituirebbe, in questo frangente, una valida alternativa per le direzioni Avigliana, Val Sangone e Sant'Ambrogio e una conseguente diminuzione del flusso veicolare, altrimenti, con unica e obbligatoria direzione verso SP24;

Visto l'art. 54, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica (causato dal blocco di tre arterie stradali: SP24, SP197 tratto urbano e raccordo con ingresso autostradale) e alla circolazione stradale;



# CITTA' DI AVIGLIANA

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visti gli artt. 5 c.3, 7 e 37 del vigente codice della strada;

## ORDINA

1. per quanto in premessa indicato, di invertire il senso di marcia di via Villa San Tommaso, con l'istituzione temporanea, dalla data odierna e sino al termine dei lavori (previsto per venerdì 21/09/18), di:

- SENSO UNICO IN VIA VILLA SAN TOMMASO con direzione di marcia C.so Europa - strada Antica di Francia
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITA': 10 km/h;
- LIMITE DI ALTEZZA: 3.10 m.;

2. L'Ufficio Tecnico Comunale – Area LL.PP. è incaricato di posizionare la segnaletica temporanea di cui al precedente punto 1), oscurare idoneamente o rimuovere la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea, mantenere tutta la segnaletica in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa, appena il cantiere sarà terminato.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 07/08/1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione ovvero, in alternativa, con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**Il Sindaco**

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.  
(sottoscritto digitalmente)